

Sentenza Corte di Cassazione 15 giugno 2000, n. 436

Disciplina del rapporto di lavoro dipendente - diritti ed attività sindacali - condotta antisindacale - impiego pubblico e privato - comportamenti plurioffensivi - giurisdizione a.g.o. - limiti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22 febbraio 1995 Maria Vincenza Salome` conveniva davanti al Pretore del lavoro di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, l'Azienda Sanitaria Locale- ASL n. 5 di Napoli, della quale era dipendente e, premesso che l'amministratore straordinario della disciolta USL n. 35 aveva posto in essere nei suoi confronti atti e provvedimenti, aventi per oggetto un mutamento di mansioni e di luoghi lavorativi, sia illegittimi, perche` non erano state osservate le disposizioni che regolavano i trasferimenti interni, sia nulli, in quanto discriminatori (facendo essa parte della rappresentanza sindacale aziendale) per violazione dell'art. 15 della L. 20 maggio 1970 n. 300, chiedeva che fosse dichiarata la nullita` dei suddetti provvedimenti e che la convenuta fosse condannata a risarcirle i danni.

Costituitasi in giudizio, la ASL n. 5 di Napoli eccepiva in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva e la litispendenza con un altro giudizio pendente davanti al Tribunale di Napoli e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.

Assunta la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente, con sentenza del 28 febbraio 1997 il Pretore, rigettate le eccezioni preliminari dedotte dalla convenuta, in accoglimento del ricorso disponeva che fossero disapplicati i provvedimenti di mutamento delle mansioni e di trasferimento in luoghi di lavoro diversi dai precedenti, adottati nei confronti della Salome`, e condannava la ASL n. 5 di Napoli a pagare a quest'ultima, a titolo di risarcimento del danno, la somma di L. 3.000.000.

Questa pronuncia, impugnata dalla ASL n. 5 di Napoli, veniva confermata dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 19 gennaio 1999.

Il Tribunale, nuovamente disattese le eccezioni preliminari dedotte dall'appellante, osservava che dalle prove acquisite al giudizio era risultata l'antisindacalita` e l'intento discriminatorio che avevano dato origine ai provvedimenti di trasferimento adottati nei confronti della Salome`, la quale era stata allontanata dai compiti che in precedenza le erano stati assegnati dopo la sua elezione a rappresentante sindacale.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ASL n. 5 di Napoli in base a quattro distinti motivi.

Ha resistito con controricorso la Salome`.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima della trattazione dei motivi dedotti con il ricorso per cassazione, va esaminata d'ufficio, non essendosi formata alcuna preclusione al riguardo, la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Come queste Sezioni Unite hanno piu` volte deciso - con riferimento alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato e integrato, in particolare, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 - gli ultimi due commi dell'art. 28 della L. 20 maggio 1970 n. 300, introdotti dall'art. 6 della L. 12 giugno 1990 n. 146, vanno interpretati nel senso che le controversie, promosse nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni e con le quali sia denunciata una condotta antisindacale del datore di lavoro,

appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando il comportamento dedotto in giudizio integri una violazione di interessi propri ed esclusivi del sindacato (c.d. diritti sindacali in senso stretto) o quando la condotta del datore di lavoro abbia carattere plurioffensivo perche', pur incidendo direttamente sulla posizione del singolo dipendente, viene ad interferire nella sfera giuridica del sindacato con la lesione di diritti strettamente collegati con quelli del dipendente (c.d. diritti sindacali connessi o correlati). Peraltro, in quest'ultima ipotesi, perche' possa essere tenuta ferma la giurisdizione del giudice ordinario, occorre che non venga contemporaneamente richiesta la rimozione del provvedimento lesivo della situazione soggettiva del dipendente, dato che, se tale rimozione sia espressamente domandata, la controversia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 sopra indicato, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v., fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 18 dicembre 1997 n. 12830, Cass. Sez. Un. 22 novembre 1997 n. 12042, 29 ottobre 1997 n. 1635, Cass. Sez. Un. 20 gennaio 1996 n. 445, Cass. Sez. Un. 20 gennaio 1996 n. 446 e Cass. Sez. Un. 10 maggio 1995 n. 5117).

A questi principi di diritto e, in particolare, a quello per ultimo enunciato (circa la determinazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) va fatto riferimento ai fini della decisione della presente controversia, considerato che, per un verso, risulta dal ricorso introduttivo del giudizio davanti al Pretore di Torre Annunziata che il comportamento (asseritamente) antisindacale ha dato causa a provvedimenti di trasferimento a funzioni diverse da quelle in precedenza svolte dalla Salome' dei quali quest'ultima ha chiesto la rimozione e, per altro verso, e' pacifico in causa che i suddetti provvedimenti sono stati posti in essere nel primo semestre dell'anno 1994 (sicche' la questione dedotta in giudizio attiene ad un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998: v. l'art. 68 D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'art. 29 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nonche' l'art. 45, diciassettesimo comma, di quest'ultimo provvedimento legislativo). Ne deriva che deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Giusti motivi sussistono per compensare interamente fra le parti le spese di questa fase del giudizio e della precedente fase di merito.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso proposto dalla ASL n. 5 di Napoli, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.